


## Saldo IVA 2017

## Tassa annuale Libri Sociali 2018

## Certificazione degli utili corrisposti nel 2017



### Sommario

- Saldo IVA 2017
- Versamento della Tassa annuale 2018 per i Libri Sociali
  - Soggetti obbligati
  - Ammontare dell'importo dovuto
  - Come effettuare il versamento
- Certificazione degli utili corrisposti nel 2017

### Saldo IVA 2017

Entro il **16 marzo 2018**, i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA relativa al **2017** devono **versare l'eventuale saldo a debito**.

Si rammenta che i contribuenti possono anche effettuare il **versamento entro il termine** previsto per il **pagamento delle imposte** con la **maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione** di mese successivo al 16 marzo.

Di conseguenza, il **saldo IVA** risultante dalla dichiarazione annuale presentata in via autonoma **dovrà essere versato**:

- in **un'unica soluzione**, entro il **16 marzo 2018**;
- sempre in **unica soluzione** entro la **scadenza per i versamenti di Unico**, ovvero il **30 giugno o 31 luglio 2018**, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi;
- in **forma rateale dal 16 marzo al 16 novembre 2018**, con una maggiorazione pari allo 0,40% mensile dell'importo di ciascuna rata successiva alla prima;
- **rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Unico**, ovvero dal 30 giugno o 31 luglio 2018, maggiorando dapprima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo.



Il **versamento** deve essere effettuato con il **modello F24**, indicando nella sezione "Erario" il codice tributo **6099** "Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale". Quale **anno di riferimento** va riportato l'anno **2017**.

Trattandosi di importo rateizzabile, nella **colonna rateazione** dovrà essere indicato il numero della rata oggetto del pagamento e il numero di rate complessivo.

Gli **interessi relativi alla rateizzazione** devono essere esposti nel modello F24 separatamente dall'ammontare della rata dell'IVA da versare a saldo, con il codice tributo "1668".

Il versamento è dovuto se di importo pari o superiore a € 10,33 (limite minimo).

### **Versamento della Tassa annuale per i Libri Sociali**

Entro il **prossimo 16 marzo** le società di capitali sono tenute al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali dovuta per l'anno 2018.

#### **Soggetti obbligati**

Il versamento della tassa va effettuato dalle **società di capitali** (spa, srl e sapa).

Tra i soggetti obbligati rientrano anche le **società in liquidazione ordinaria** e le società sottoposte a **procedure concorsuali** (con esclusione delle società fallite), sempre che permanga l'obbligo della tenuta dei libri da vidimare nei modi previsti dal Codice civile.

#### **Ammontare dell'importo dovuto**

La tassa è dovuta in **misura forfetaria**, indipendentemente dal numero di libri o pagine utilizzati durante l'anno e l'importo da versare si differenzia in base all'ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della società **risultante all'1.1 dell'anno per il quale si effettua il versamento** e quindi,

con riferimento al versamento da effettuare entro il 16.3.2018, al capitale sociale/fondo di dotazione all'1.1.2018:

<b>CAPITALE SOCIALE/FONDO DI DOTAZIONE al 1/1/2018</b>	<b>TASSA ANNUALE</b>
Inferiore o pari a € <b>516.456,90</b>	<b>€ 309,87</b>
Superiore a € <b>516.456,90</b>	<b>€ 516,46</b>

Eventuali variazioni del capitale sociale/fondo di dotazione intervenute successivamente all'1.1.2018 non assumono alcuna rilevanza. La tassa annuale è **deducibile ai fini IRES e IRAP**.

#### **Come effettuare il versamento**

Il versamento di quanto dovuto va effettuato tramite il mod. F24, con le consuete modalità telematiche, riportando nella Sezione "Erario" il **codice tributo 7085** e l'anno di riferimento **2018**. L'importo **può essere compensato** con eventuali crediti disponibili tenendo presente che, anche nel caso in cui, a seguito della compensazione, il saldo risulti pari a zero, il mod. F24 va comunque presentato.

Il mancato versamento nei termini è sanabile attraverso l'istituto del ravvedimento operoso.

#### **Certificazione degli utili corrisposti nel 2017**

Entro il prossimo 31/03/2018 i soggetti che nel 2017 hanno corrisposto utili o proventi assimilati devono rilasciare la relativa certificazione, utilizzando l'apposito "modello CUPE" approvato con Prov. 12/01/2018.

Si ricorda che il **D.M. 26/05/2017** ha rideterminato le percentuali di concorso al reddito complessivo di dividendi e plusvalenze:



- gli **utili prodotti** dai soggetti IRES a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2016 (dal 2017 per le società solari) concorrono per il 58,14% (in luogo del 49,72%) alla formazione del reddito imponibile dei percipienti non imprenditori (art. 47 TUIR) o soggetti IRPEF imprenditori (art. 59 TUIR);
- le **plus/minusvalenze** realizzate da soggetti non imprenditori su partecipazioni qualificate (art. 68, co. 3, TUIR) e dai soggetti IRPEF imprenditori in pex (art. 58, co. 2, TUIR) concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 58,14% (in luogo del 49,72%) del loro ammontare a decorrere dal 01/01/2018.

*& Legal non si assume alcuna responsabilità per le decisioni prese sulla base delle informazioni sopra citate.*

---

Il suddetto decreto dispone che:

- sia data separata indicazione degli utili e proventi equiparati maturati nel periodo compreso dal 01/01/2008 al 31/12/2016
- e di quelli maturati dal 01/01/2017.

Pertanto, il nuovo Modello C.U.P.E. 2018 (anno 2017) recepisce le novità normative.

Istruzioni e modello si trovano al link:  
<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Dichiarazioni/CUPE/Modello/?page=schede>

I professionisti di Andersen Tax & Legal sono a disposizione per fornire chiarimenti inerenti e conseguenti queste tematiche.

*Le informazioni contenute in questo documento sono a scopo informativo e non fanno riferimento alla particolare situazione di un individuo o di una persona giuridica. Non costituiscono oggetto di consulenza legale o fiscale. Questi contenuti non possono sostituire la consulenza individuale da esperti in singoli casi concreti. Nessuno dovrebbe agire sulla base di queste informazioni senza un'adeguata consulenza professionale e senza un esame approfondito della situazione. Andersen Tax*

